

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "GWP RAMADAN 2026"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.p.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"GWP RAMADAN 2026"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento

Dal 29 gennaio 2026 fino al 15 febbraio 2026 per acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ e presso tutti i seguenti punti vendita KIKO MILANO indicati di seguito.

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida per tutti gli acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ e presso i punti vendita KIKO MILANO di seguito indicati:

KIKO - BUFALETTA - Porte Di Roma
KIKO - FORLÌ - Punta Di Ferro
KIKO - MALPENSA - AIRPORT - Aeroporto Malpensa Terminal 1
KIKO - ROMA - Euroma 2
KIKO - VERONA - Via Mazzini
KIKO Adigeo
KIKO Agrigento
KIKO Arese (Milano)
KIKO Bari Sparano
KIKO BG XX Settembre
KIKO Biella
KIKO Bologna Stazione
KIKO Brindisi
KIKO Busnago
KIKO Cagliari Manno
KIKO Casalecchio
KIKO Casamassima
KIKO Catania via Etnea
KIKO Chieti
KIKO Civitanova
KIKO Como
KIKO Corso Vittorio Emanuele Milano
KIKO Cosenza
KIKO Elnos
KIKO Firenze Calzaiuoli
KIKO Firenze Panzani
KIKO Firenze stazione
KIKO Foggia
KIKO Genova XX

KIKO ITALY - ORIO AL SERIO - AIRPORT - Aeroporto Orio al Serio
KIKO La Spezia
KIKO L'Aquila
KIKO Le Gru
KIKO Lecce
KIKO Leccio
KIKO Lonato
KIKO Marcianise
KIKO Matera
KIKO Messina viale S. Martino
KIKO Misterbianco
KIKO Modena
KIKO Napoli Corso Umberto
KIKO Napoli Scarlatti
KIKO Napoli Stazione
KIKO Napoli Toledo
KIKO Nave de vero
KIKO Olbia
KIKO Oriocenter (Bergamo)
KIKO Ostia
KIKO Padova city
KIKO Palermo Conca
KIKO Palermo Forum
KIKO Palermo Ruggero
KIKO Parma City
KIKO Pescara
KIKO Porta Nuova
KIKO Quartucciu
KIKO Ravenna Cavour
KIKO Ravenna Esp
KIKO Reggio Corso Garibaldi
KIKO Reggio I Petali
KIKO Rimini Befane
KIKO Roma Termini
KIKO Roma Tuscolana
KIKO Roma Via del Corso
KIKO Roma via del Corso
KIKO Roma Via Ottaviano
KIKO Salerno
KIKO Sanremo
KIKO Teramo
KIKO Torino To Dream
KIKO Torino Garibaldi
KIKO Trieste Dante
KIKO Venezia
KIKO Venezia
KIKO Ventimiglia
KIKO Via Torino Milano
KIKO Viareggio
KIKO Outlet Vicolungo

Articolo 5. Prodotto promozionato.

Tutti i prodotti KIKO riportati nell'elenco consultabile presso ciascun negozio di cui al precedente art. 4 (la disponibilità dei prodotti può variare a seconda dei singoli punti vendita) e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO.

Articolo 7. Natura e valore del premio (“Premio”)

Per tutti i clienti KIKO che effettueranno acquisti di almeno 3 (tre) prodotti di cui all'articolo 5, presso i punti vendita KIKO in Italia di cui all'art. 4 e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, il Premio è costituito da:

TOTE BAG - KC000001254001B	€12,99
----------------------------	--------

A fronte di temporanee carenze del Premio, il cliente KIKO avrà facoltà di ricevere un premio alternativo di pari o superiore valore.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Modalità di partecipazione per acquisti effettuati in negozio:

Ogni cliente KIKO che acquisterà a partire dal 29 gennaio 2026 fino al 15 febbraio 2026 presso uno dei punti vendita KIKO MILANO di cui all'art. 4, in un'unica soluzione, 3 (tre) o più prodotti (secondo quanto di seguito meglio esplicitato) indicati all'art. 5, potrà ritirare presso le casse del negozio contestualmente all'acquisto il Premio.

A titolo esemplificativo: per l'acquisto di 4 (quattro) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO potrà ritirare 1 (un) Premio; per un acquisto di 6 (sei) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO potrà ritirare 1 (un) Premio. Per l'acquisto di 1 (uno) prodotto o di 2 (due) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO non potrà ritirare alcun Premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.

Modalità di partecipazione per acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/:

A partire dal 29 gennaio 2026 fino al 15 febbraio 2026 ogni cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, 3 (tre) o più prodotti (secondo quanto di seguito meglio esplicitato) di cui all'articolo 5, avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti ordinati, il Premio.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di 4 (quattro) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO potrà ricevere 1 (un) Premio; per l'acquisto di 6 (sei) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO potrà ricevere 1 (un) Premio. Per l'acquisto di 1 (uno) prodotto o di 2 (due) prodotti di cui all'art. 5 il cliente KIKO non potrà ricevere alcun Premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.KIKOcosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;

2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia

3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8.

KIKO S.p.A. si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il Premio non sarà frazionabile.

La società promotrice si riserva di sostituire il Premio, se non più disponibile sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:

- attività di comunicazione e adv online;
- materiale informativo all'interno dei punti vendita KIKO.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Si potrà richiedere la visione del regolamento presso i punti vendita KIKO indicati all'art. 4, sul sito www.kikocosmetics.com/it-it o contattando il Servizio Clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi:

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 35.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il Premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promozionato.

Articolo 14. Legge applicabile

Il presente regolamento è disciplinato dalla legge italiana.